

# ERRATA CORRIGE

Codice delle leggi civili speciali - ISBN 978-88-6657-592-4, p. 355

Riportiamo qui di seguito la pagina 355 che nel volume risulta mancante.

telefonica, circa la conoscenza delle obbligazioni pertinenti i servizi offerti. Questi ultimi devono essere preceduti da adeguate informazioni circa le caratteristiche del servizio offerto, tali da assicurare una perfetta comprensibilità e comprensione della proposta contrattuale dell'operatore, il consumatore deve ricevere conferma scritta, o su altro supporto duraturo di tutte le informazioni suddette, prima o al momento dell'esecuzione del contratto, la volontà di sottoscrizione del contratto

può risultare dalla registrazione integrale della telefonata, e in ogni caso deve risultare da un modulo riportante la data e l'ora dell'avvenuto accordo; infine devono essere fornite al consumatore tutte le informazioni relative al contratto. Qualora la società somministrante il servizio, nessuna delle suddette circostanze abbia provato, nessun credito può legittimamente vantare verso l'utente ■ *G. di pace Bari, 19 maggio 2008, n 13480*

## Art. 50 Requisiti formali per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali

1. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali il professionista fornisce al consumatore le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, su supporto cartaceo o, se il consumatore è d'accordo, su un altro mezzo durevole. Dette informazioni devono essere leggibili e presentate in un linguaggio semplice e comprensibile.

2. Il professionista fornisce al consumatore una copia del contratto firmato o la conferma del contratto su supporto cartaceo o, se il consumatore è d'accordo, su un altro mezzo durevole, compresa, se del caso, la conferma del previo consenso espresso e dell'accettazione del consumatore in conformità all'articolo 59, comma 1, lettera o).

3. Se un consumatore vuole che la prestazione dei servizi ovvero la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento inizi durante il periodo di recesso previsto all'articolo 52, comma 2, il professionista esige che il consumatore ne faccia esplicita richiesta su un supporto durevole.

4. Per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali in cui il consumatore ha chiesto espressamente i servizi del professionista ai fini dell'effettuazione di lavori di riparazione o manutenzione e in virtù dei quali il professionista e il consumatore adempiono immediatamente ai propri obblighi contrattuali e l'importo a carico del consumatore non supera i 200 euro:

a) il professionista fornisce al consumatore, prima che questi sia vincolato dal contratto, le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, lettere b) e c), e le informazioni concernenti il prezzo o le modalità di calcolo del prezzo, accompagnate da una stima del prezzo totale, su supporto cartaceo o, se il consumatore è d'accordo, su un altro mezzo durevole. Il professionista fornisce le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, lettere a), h) ed m), ma può scegliere di non fornirle su formato cartaceo o su un altro mezzo durevole se il consumatore ha espressamente acconsentito;

b) la conferma del contratto fornita conformemente al comma 2 del presente articolo contiene tutte le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1.

**SOMMARIO** ■ 1. Rilascio delle informazioni preliminari per iscritto (v. normativa previgente).

### 1. Rilascio delle informazioni preliminari per iscritto (v. normativa previgente).

Sulla base delle disposizioni di cui all'art. 47 cod. cons. per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali il professionista deve informare il consumatore del diritto di recesso di cui agli articoli da 64 a 67, fornendo

per iscritto l'informazione che deve contenere l'indicazione dei termini, delle modalità e delle eventuali condizioni per l'esercizio del diritto di recesso; l'indicazione del soggetto nei cui riguardi va esercitato il diritto di recesso ed il suo indirizzo o, se si tratti di società o altra persona giuridica, la denominazione e la sede della stessa, nonché l'indicazione del soggetto al quale deve essere restituito il prodotto eventualmente già consegnato, se diverso ■ *Trib. Roma, 3 maggio 2010*

## Art. 51 Requisiti formali per i contratti a distanza

1. Per quanto riguarda i contratti a distanza il professionista fornisce o mette a disposizione del consumatore le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato in un linguaggio semplice e comprensibile. Nella misura in cui dette informazioni sono presentate su un supporto durevole, esse devono essere leggibili.

2. Se un contratto a distanza che deve essere concluso con mezzi elettronici impone al consumatore l'obbligo di pagare, il professionista gli comunica in modo chiaro ed evidente le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, lettere a), e), q) ed r), direttamente prima che il consumatore inoltri l'ordine. Il professionista garantisce che, al momento di inoltrare l'ordine, il consumatore riconosca espressamente che l'ordine implica l'obbligo di pagare. Se l'inoltro dell'ordine implica di azionare un pulsante o una funzione analoga, il pulsante o la funzione analoga riportano in modo facilmente leggibile soltanto le parole "ordine con obbligo di pagare" o una formulazione corrispondente inequivocabile indicante che l'inoltro dell'ordine implica l'obbligo di pagare il professionista. Se il professionista non osserva il